Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE

F.to GIUCASTRO Rag. ALESSANDRO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to DIONISI Geom. VINCENZO

IL SEGRETARIO

F.to SCAFIDI Dott, MANLIO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. Dal Municipio, **lì 08/06/2012**

NADELL

Visto: Il Sindaco	SOMMINE OF THE PARTY OF THE PAR
pretorio on line del sit	o internet istituzio

Il Segretario Comunale

Affissa all'albo pretorio on line del sito internet istituzionale, ai sensi degli Artt. 711 e 711 bis del T.U.E.L., **il 08/06/2012** vi resterà per giorni 15.

IL MESSO COMUNALE

D'ANGELO Dott. GIUSEPPE

Pubblicata all'albo pretorio on line del sito internet istituzionale conclusa **il** ______ senz seguito di opposizioni o reclami

IL MESSO COMUNALE

D'ANGELO Dott. GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell'albo pretorio

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione, ai sensi degli artico pubblicata all'albo pretorio on line del sito internet istituzione	
di 15 giorni consecutivi dal 08/06/2012 e cheopposizione o reclamo	è stata prodotta a questo ufficio
Dalla Residenza Municipale, li	IL SEGRETARIO COMUNALE SCAFIDI Dott. MANLIO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 18/06/2012

🛘 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non essendo pervenute richie	este c
nvio al controllo (Art. 712, comma 1 del T.U.E.L.)	

□ perché dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 712, comma 2 del	T.U.E.L.)
---	-----------

Dalla Residenza Municipale,lì	_
-------------------------------	---

Il Segretario Comunale



COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 18/05/2012

Oggetto: "ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRATTAMENTO DATI E L'UTILIZZO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA"

L'anno 2012 e questo giorno 18 del mese di maggio, alle ore 18.30 nella sala delle adunanze "PADRE BAGLIESI" a seguito di invito diramato dal PRESIDENTE DEL CONSIGLIO in data 11/05/2012 Prot. 6758 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione.

Presiede la seduta: GIUCASTRO Rag. ALESSANDRO

Presenti:	-	Assenti:
GIUCASTRO Rag. ALESSAND	RO Presidente	
DIONISI Geom. VINCENZO	Consigliere Anziano	
BATTAGLIA Sig.ra ROSALIA	Consigliere	
GUTTADAURO Sig. GIOVAN I	BATTISTA Srutatore	
RISO Sig.ra ROSARIA	Srutatore	
AIELLO Sig.ra MARIA FRANCI	ESCA Consigliere	
CARDINALE Sig. ENRICO	Consigliere	
LUCIDO Sig. SALVATORE	Srutatore	
PELOSO Sig. ALBERTO	Consigliere	
Totale Presenti: 9		Totale Assenti: 0

Sono presenti in aula:

- PORTOBELLO Prof. GASPARE (SINDACO)
- RISO Prof. NAPOLEONE, AIELLO Sig. PAOLO, CUTINO Dott. MARCELLO, PALAZZOTTO Sig. SALVATORE (ASSESSORI)

Scrutatori i Consiglieri Signori:

- RISO Sig.ra ROSARIA, GUTTADAURO Sig. GIOVAN BATTISTA, LUCIDO Sig. SALVATORE

con l'assistenza del Segretario Comunale, SCAFIDI Dott. MANLIO

Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Comandante della Polizia Municipale, presente in aula, illustra e sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

" ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRATTAMENTO DATI E L'UTILIZZO DI SISTEMI DI VIDEOSOVEGLIANZA".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la Giunta Comunale con atto n.15 del Febbraio 2012 ha autorizzato l'installazione di un sistema di videosorveglianza in alcune zone del territorio comunale, volto alla tutela del patrimonio comunale, alla rilevazione delle condizioni del traffico urbano ed alla prevenzione di specifici reati, come l'abbandono di rifiuti e le infrazioni al C.d.S.;
- che il Decreto Legge 11/2009 (Pacchetto Sicurezza) ha riconosciuto la sicurezza urbana come " un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani";
- che il legislatore ha permesso l'uso della videosorveglianza per l'esercizio di una nuova attività di Polizia Locale, consentendo l'uso di immagini ad alta definizione e la conservazione dei dati per un lasso di tempo stabilito;

Richiamato il Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei dati Personali in data 8 aprile 2010, in materia di videosorveglianza;

Ritenuti in tal senso rispettati i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità dei trattamenti che verranno effettuati con la videosorveglianza;

Rilevato che, in esecuzione alle disposizione succitate si rende necessario adottare un provvedimento generale allo scopo di garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza, gestiti ed impiegati dall'Ente nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e giuridiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, conformemente a quanto prescritto dal Garante e alle nuove disposizioni di legge;

Visto lo schema di regolamento predisposto per l'attivazione del sistema di videosorveglianza in conformità a quanto disposto dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali e dal dlgs n. 196/2003;

Visto il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il provvedimento del Garante della privacy in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010

Ritenuto di dover adottare tale regolamento

DELIBERA

DI ADOTTARE il regolamento per il trattamento dati e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, composto da n.12 articoli, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

PARERI ED ATTESTAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 53 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 RECEPITA CON L'ARTICOLO 1 DELLA L.R. 11 DICEMBRE 1991, N.48.-

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla superiore proposta di deliberazione.

IL COMANDANTE DELLA P.M. Magg. Antonio Croce

F.to

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Cons. Dionisi, dopo aver sottolineato che sul sito web del Comune è stata già pubblicata la determina di affidamento della fornitura degli impianti, nonostante l'assenza del Regolamento, chiede se sia stato predisposto un progetto preliminare di fattibilità ambientale, come fatto dall'Assessorato Regionale - Corpo Forestale, che ha predisposto uno studio di fattibilità indicando le apparecchiature al fine di acquisire i pareri delle autorità competenti, quali ad esempio, il parere della Sovrintendenza. Chiede, altresì, se il Garante della Privacy sia stato preventivamente informato, stante che l'acquisizione del parere di detto Organo è prevista prima della messa in opera delle telecamere.

Il Comandante della P.M. afferma che l'affidamento non costituisce attivazione del servizio; evidenzia, ad ogni buon conto, come il regolamento in esame non attenga alla tipologia delle apparecchiature ma riguarda esclusivamente la conservazione dei dati. Afferma che, a suo aiudizio, trattandosi di opera da allocare all'interno del centro urbano non è necessario alcun progetto preventivo di fattibilità. Precisa, infine, che la Direttiva del Garante dell'8.4.2010 stabilisce che per gli Enti Pubblici non è prevista alcuna preventiva autorizzazione e non esiste nemmeno un obbligo di informazione. Comunque, una notifica al Garante ad abundantiam sarà fatta prima dell'avvio del sistema. Analogamente, anche se non previsto come obbligo, si procederà a redigere un D.P.S.

Il Cons. Dionisi afferma di dissentire da quanto testè affermato dal Comandante, stante che le Direttive emanate dal Garante per la Privacy prevedono una autorizzazione preventiva obbligatoria e la predisposizione di un apposito progetto nel quale vanno inserite le indicazioni dei luoahi di ubicazione delle telecamere e sul auale, in presenza di vincoli ambientali vanno acquisite le autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

Il Comandante della P.M. ribadisce le proprie affermazioni e rappresenta come il caso citato dal Cons. Dionisi attenga a un ambito boschivo sostanzialmente differente dalle attuali previsioni.

Il Presidente chiede se nel Regolamento possano essere inserite delle limitazioni in ordine all'utilizzo del sistema, destinando lo stesso ai soli fini igienico-ambientali.

Il Comandante della P.M., ribadisce come il Regolamento in esame attiene esclusivamente alla trattazione dei dati personali e non può pertanto prevedere limitazione alcuna.

Il Cons. Dionisi motiva il proprio voto contrario dovuto alla illegittimità della seduta per mancato ripristino del quorum strutturale, alla mancanza di provvedimenti autorizzativi e in quanto, prima dell'installazione, non è stato redatto alcun progetto di fattibilità ambientale e, infine, in quanto pur avendo deliberato l'affidamento del servizio di video sorveglianza non si è chiesto, preventivamente, il parere del Garante della Privacy.

Posta in votazione, la superiore proposta con voti espressi per alzata di mano n.7 voti favorevoli

n.2 voti contrari (i Conss. Aiello e Dionisi).

DELIBERA

Di approvare il Regolamento Comunale per Il trattamento dati e l'utilizzo di sistemi di videosovealianza".

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI E L'UTILIZZO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE

DI CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL ____

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI

VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

SOMMARIO:

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Finalità e definizioni.
- Art. 2 Ambito di applicazione.
- Art. 3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza.

CAPO II - TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

- Art. 4 Titolare del trattamento.
- Art. 5 Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.
- Art. 7 Informazione rese al momento della raccolta.
- Art. 8 Diritti dell'interessato.
- Art. 9 Sicurezza dei dati.
- Art. 10 Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 11 Tutela.

CAPO V - ENTRATA IN VIGORE

Art. 12 Entrata in vigore.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e definizioni

- 1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti con sistemi di videosorveglianza presente sul territorio urbano del Comune di Isola delle Femmine, gestiti ed impiegati dall'Autorità di Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché delle dignità delle persone fisiche e in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali. Tale regolamento garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altra associazione o ente coinvolti nel trattamento.
- 2. Questo regolamento disciplina il trattamento dati e l'esercizio dei sistemi di videosorveglianza, così come regolati dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e dal Provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dal Garante della Privacy in data 08/04/2010. L'attività di videosorveglianza rientra nelle funzioni istituzionali del Comune, come espressamente definito dalla normativa vigente.
- 3. Ai fini del presente regolamento s'intende chiarire i termini utilizzati al suo interno quali:
 - α) Trattamento: come l'insieme di operazioni, svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati.
 - b) Dato personale: come qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, direttamente o indirettamente rilevati con trattamenti di immagini tramite il sistema di videosorveglianza.
 - c) Titolare: come l'Ente Comune di Isola delle Femmine, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali.
 - d) Responsabile: come la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto al medesimo trattamento dei dati personali.
 - e) Interessato: come la persona fisica, persona giuridica, ente o associazione al quale si riferiscono i dati personali.
 - f) Comunicazione: come l'informazione di dati personali trasmessa a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare del territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione in consultazione.

- g) Diffusione: come messa a disposizione dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione in consultazione.
- h) Dato anonimo: come dato che in origine, a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.
- i) Blocco: come conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- j) Dato sensibile: come dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.
- k) Piano di sicurezza: come la programmazione strategico-territoriale delle telecamere.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante impianti di videosorveglianza anche collegati alla sala di controllo ubicata all'interno della sede del Corpo di P.M.

Art. 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di Videosorvealianza

- 1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione ed utilizzo di impianti di videosorveglianza.
- 2. Le finalità istituzionali degli impianti sono conformi alla normativa vigente, allo Statuto Comunale, ai Regolamenti Comunali vigenti, nonché al provvedimento del Garante della Privacy approvato in data 08/04/2010.

Tali finalità sono quelle specificate al punto "5" del citato provvedimento dal Garante dell'08 aprile 2010 e precisamente:

- a) Sicurezza urbana: attività di supporto al sistema di protezione civile e attività di controllo e tutela, in tempo reale, del patrimonio pubblico (punto 5.1 del provvedimento);
- b) Deposito dei rifiuti (punto 5.2 del provvedimento);
- c) Rilevazione di violazioni al Codice della Strada (punto 5.3 del provvedimento);
- 3. I sistemi di videosorveglianza comporteranno esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive e che in relazione ai luoghi d'installazione delle telecamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area video sorvegliata.

CAPO II

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 - Titolare del trattamento

1. Il Comune di Isola delle Femmine, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, si obbliga per un corretto utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, a conformare il trattamento dei dati raccolti al D.Lgs n.196 del 30/06/2003 ed al Provvedimento del Garante della Privacy del 08/04/2010.

Art. 5 - Responsabile della gestione e del trattamento dei dati

- 1. Compete al Sindaco designare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del presente regolamento e nel rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.
- 2. La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante controllo sull'uso delle immagini inquadrate e raccolte, compete al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.
- 3. Il responsabile, per l'espletamento del suo incarico, si potrà avvalere del supporto di collaboratori da lui individuati e nominati, scelti tra i componenti della Polizia Municipale del Comune di Isola delle Femmine e/o i dipendenti del Comune medesimo. Compete al responsabile l'istruzione al corretto uso dei sistemi di videosorveglianza.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 6 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati

- 1. I dati personali oggetti di trattamento vengono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - χ) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati salvo esigenze di polizia o di giustizia;
 - d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al

soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo stabilito dal successivo comma 5;

- 2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza installati individuati in funzione delle esigenze dettate dalle finalità di cui al precedente articolo 3 e debitamente segnalate ai sensi della normativa vigente e più volte richiamata in corrispondenza dei siti individuati con apposita delibera di Giunta Comunale.
- 3. Il titolare del trattamento si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. Le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese evitando, quando non indispensabili come nell'ipotesi di accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa di tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.
- 4. E' comunque assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza durante l'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. E' altresì vietato riprendere luoghi privati e, comunque utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo, anche indiretto, professionale del dipendente, secondo il disposto dell'art.4 della Legge n. 300 del 20/05/1970 (Statuto dei lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.
- 5. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti nella sala di controllo e immagini presso la sede del Corpo della Polizia Municipale. Nella suddetta sede le immagini saranno visualizzate su monitor e videoregistrate. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, anche quando la sala di controllo non è presidiata. La conservazione delle immagini videoregistrate sarà limitata a poche ore o al massimo, alle 48 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà valutato come eccezionale e comunque in relazione ad un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
- 6. L'accesso ad immagini e dati è ammesso per il responsabile e gli incaricati. Sarà vietato l'accesso a terzi fatto salvo che si tratti di indagini di polizia giudiziaria.
- 7. Ove dovessero essere rilevati fatti identificativi di ipotesi di reato o eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza o della tutela ambientale, il responsabile o l'incaricato provvede a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga al comma 3 del suddetto articolo, il responsabile o l'incaricato provvederà agli ingrandimenti delle immagini necessarie e non eccedenti al medesimo scopo. Alle immagini possono accedervi soltanto gli organi di Polizia Municipale, l'Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria.

Art. 7 - Informazioni rese al momento della raccolta

- 1. Il Comune di Isola delle Femmine s'impegna, in ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, a segnalare le aree videosorvegliate con un'adeguata segnaletica secondo gli schemi approvati con il provvedimento dell'08 aprile 2010.
- 2. Il Comune di Isola delle Femmine si obbliga a comunicare l'avvio dell'attività di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e la sua eventuale, successiva cessazione, per qualsiasi causa del trattamento medesimo con congruo anticipo (10 gg), mediante affissione di manifesti informativi e pubblicazione nel portale web dell'Ente.

Art. 8 - Diritti dell'interessato

- 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) Dell'origine dei dati personali.
 - b) Delle finalità e modalità del trattamento.
 - c) Della logica applicata.
 - d) Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili.
 - e) Dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.
- 3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) L'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.
 - b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
 - c) L'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti due punti sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi.
- 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 5. I diritti di cui al comma 1, riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere
 - esercitati da chiunque vi abbia interesse.
- 6. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

- 7. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art. 5 del presente regolamento.
- 8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 9.

Art. 9 - Sicurezza dei dati.

- 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per effetti dell'art. 6, comma 5.
- 2. L'impianto di videosorveglianza è a circuito chiuso, non interconnesso con altri sistemi, né banche dati o altre periferiche.
- 3. La stazione di controllo e archiviazione dei dati è localizzata in un apposito locale, chiuso a

chiave e non accessibile al pubblico.

4. Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate dall'art. 6, comma 6, devono essere autorizzati, per iscritto, dal responsabile e l'autorizzazione deve contenere anche lo scopo dell'accesso e il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata. Possono essere autorizzati solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento. Sono altresì autorizzati all'ingresso gli incaricati alla manutenzione e alla pulizia del locale.

Il responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni al fine di evitare sottrazione di immagini. Lo stesso vigila sul rispetto delle istruzioni impartite.

5. Nella sala di controllo e archiviazione delle immagini sarà tenuto, da parte di un incaricato, un

registro dove verranno segnalati dati identificativi, orari di accesso, scopo di accesso ed eventuali dati assunti delle persone autorizzate che accedono alla sala. L'incaricato alla vigilanza dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro.

Art. 10 - Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 11 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia

integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241 del 07/08/1990, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

CAPO V

ENTRATA IN VIGORE

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore secondo le norme c	dello Statuto Comunale.
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N in d	lata
IL SINDACO	Il Segretario Comunale
Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecuti al giorno Addì,	vi dal giorno
Il Segretario Comunale F.to Dott. Manlio Scafidi	

IL COMANDANTE
- Magg.Antonio Croce -